

Bruxelles, 8 marzo 2024  
(OR. en)

7212/24

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2021/0414(COD)**

---

**SOC 161  
EMPL 90  
MI 238  
DATAPROTECT 119  
CODEC 644**

**NOTA**

|                |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origine:       | Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)                                                                                                                                                                                      |
| Destinatario:  | Consiglio                                                                                                                                                                                                                                 |
| n. doc. prec.: | 7126/24                                                                                                                                                                                                                                   |
| n. doc. Comm.: | 14450/21 - COM(2021) 762 final                                                                                                                                                                                                            |
| Oggetto:       | Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL<br>CONSIGLIO relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro<br>mediante piattaforme digitali<br><i>- Esame del testo di compromesso finale in vista di un accordo</i> |

**I. INTRODUZIONE**

La Commissione ha presentato la sua proposta di direttiva relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali il 9 dicembre 2021. La proposta mira a:

- 1) migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori delle piattaforme digitali agevolando la corretta determinazione della loro situazione occupazionale attraverso una presunzione legale confutabile (capo II);

- 2) migliorare la protezione dei dati personali delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali rafforzando la trasparenza, l'equità e la responsabilità nell'uso dei sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati (capo III);
- 3) migliorare la trasparenza in merito al lavoro mediante piattaforme digitali (capo IV) e mettere in atto determinate misure di applicazione e mezzi di ricorso (capo V).

A norma delle basi giuridiche pertinenti, ossia l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), TFUE, in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 16, paragrafo 2, TFUE, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, conformemente alla procedura legislativa ordinaria.

Sulla scorta dei lavori delle presidenze slovena e francese e a seguito di un primo tentativo durante la presidenza ceca nel dicembre 2022, il Consiglio è giunto a un orientamento generale<sup>1</sup> durante la presidenza svedese il 7 giugno 2023.

Il Parlamento europeo ha votato per avviare i negoziati interistituzionali il 2 febbraio 2023<sup>2</sup>.

## **II. STATO DEI LAVORI**

La proposta è stata oggetto di otto triloghi, il primo dei quali si è svolto l'11 luglio 2023 durante la presidenza spagnola. In occasione del sesto trilogio, tenutosi il 12 e 13 dicembre 2023, i colegislatori sono riusciti a raggiungere un accordo provvisorio<sup>3</sup>. Tuttavia, la proposta non ha trovato il sostegno necessario nella riunione del Coreper del 22 dicembre 2023.

La presidenza belga ha ripreso i negoziati sul fascicolo al fine di raggiungere un accordo nel corso dell'attuale legislatura. Nella riunione del Coreper del 26 gennaio 2024<sup>4</sup>, la presidenza ha ottenuto un mandato riveduto che si basava in larga misura sull'accordo provvisorio raggiunto a dicembre e che nel contempo manteneva le disposizioni del capo II simili a quelle dell'orientamento generale.

---

<sup>1</sup> Doc. 10107/23.  
<sup>2</sup> Doc. A9-0301/2022.  
<sup>3</sup> Doc. 16187/23 + ADD 1 e ADD 2.  
<sup>4</sup> Doc. 5816/24 + COR 1.

In occasione del settimo trilogio, tenutosi il 30 gennaio, il Parlamento ha informato la presidenza del fatto che, su tale base, non era stato possibile raggiungere un accordo. A seguito di difficili negoziati, le squadre negoziali di entrambi i colegislatori hanno concordato, in occasione dell'ottavo trilogio tenutosi l'8 febbraio 2024, un nuovo testo di compromesso provvisorio. Tale accordo prevede un approccio alternativo riguardante la presunzione legale, che lascia alla discrezionalità degli Stati membri la definizione delle modalità per l'introduzione di una presunzione legale efficace nel loro diritto nazionale. Gli elementi principali di questo secondo accordo provvisorio figurano nella sezione III che segue.

Tuttavia, nelle riunioni del 16 febbraio e dell'8 marzo 2024 il Coreper non è stato in grado di sostenere — per un margine molto limitato — l'accordo provvisorio. La presidenza sta quindi deferendo la questione a livello ministeriale affinché venga esaminata in vista di un accordo.

### **III. ELEMENTI PRINCIPALI DELL'ACCORDO PROVVISORIO DELL'8 FEBBRAIO 2024**

Il testo dell'accordo provvisorio dell'8 febbraio figura nell'addendum 1 alla presente nota. Le spiegazioni che seguono fanno riferimento all'addendum.

#### **Capo I – Disposizioni generali**

Il capo I è rimasto decisamente in linea con lo spirito dell'orientamento generale. La presidenza è stata in grado di garantire, nel corso dei negoziati, che l'intero capo I, in particolare l'articolo 3 sugli intermediari, rimanesse invariato rispetto al mandato riveduto del Consiglio del 26 gennaio.

Il capo in questione prevede nello specifico che, al fine di evitare l'elusione delle disposizioni della direttiva attraverso il ricorso a intermediari, gli Stati membri sono tenuti a garantire che, allorché una piattaforma di lavoro digitale si avvale di intermediari, le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e che hanno un rapporto contrattuale con un intermediario godano dello stesso livello di protezione — offerto da questa direttiva — di coloro che hanno un rapporto contrattuale diretto con una piattaforma di lavoro digitale (articolo 3). A tal fine sono tenuti a introdurre meccanismi adeguati che comprendano, se del caso, sistemi di responsabilità solidale.

## Capo II - Situazione occupazionale

Il capo II sulla situazione occupazionale è stato oggetto delle modifiche più significative rispetto all'orientamento generale. A seguito del rifiuto del Parlamento di proseguire i negoziati sulla base del mandato riveduto del 26 gennaio, si è reso necessario un approccio diverso per quanto riguarda la presunzione legale al fine di consentire un accordo. Tale approccio, su cui si basa l'accordo provvisorio dell'8 febbraio, è fondato sull'obbligo per gli Stati membri di stabilire una presunzione legale confutabile efficace del rapporto di lavoro anziché indicare in dettaglio il meccanismo della presunzione legale (articolo 5, paragrafi 1 e 2).

Spetta pertanto agli Stati membri stabilire le modalità della presunzione legale, il che significa che gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità per quanto riguarda la definizione del meccanismo della presunzione. Ciò comporta inoltre che gli Stati membri siano responsabili di stabilire in che momento si ravvisano fatti sufficienti che indicano il potere di controllo e direzione per attivare la presunzione legale.

In tale contesto, per gli Stati membri rimane tuttavia l'obbligo di garantire un risultato, vale a dire che la presunzione legale sia *efficace* in modo da costituire un'agevolazione procedurale a vantaggio delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali. La nozione di efficacia è approfondita al considerando 32, in cui si afferma, da un lato, che la presunzione legale deve rendere effettivamente facile per la persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali beneficiare della presunzione e, dall'altro, che gli obblighi previsti dalla presunzione legale non dovrebbero essere onerosi e dovrebbero ridurre le difficoltà incontrate da coloro che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali in termini di fornitura di prove indicanti l'esistenza di un rapporto di lavoro.

La decisione definitiva sulla situazione occupazionale corretta rimane una questione di diritto nazionale, quale definita da quest'ultimo, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia.

Come nell'orientamento generale, le norme in materia di confutazione indicano che, nel caso in cui la piattaforma di lavoro digitale confuti la presunzione legale, l'onere della prova che il rapporto contrattuale in questione non è un rapporto di lavoro, quale definito negli Stati membri, incombe alla piattaforma di lavoro digitale.

In linea con l'orientamento generale, la norma secondo cui la presunzione legale dovrebbe applicarsi a tutti i pertinenti procedimenti amministrativi o giudiziari in cui è in gioco la corretta determinazione della situazione occupazionale della persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali è stata mantenuta, parallelamente all'eccezione relativa ai procedimenti fiscali, penali e di sicurezza sociale (articolo 5, paragrafo 3).

Le autorità nazionali competenti sono tenute ad agire qualora ritengano che una persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali possa essere erroneamente classificata. Essi dispongono tuttavia di un margine di discrezionalità per quanto riguarda la scelta della misura da adottare (articolo 5, paragrafo 5). Le autorità nazionali competenti potrebbero pertanto avviare azioni o procedimenti appropriati.

Analogamente, spetta alle autorità degli Stati membri decidere di effettuare, *se del caso*, controlli e ispezioni qualora l'esistenza della situazione occupazionale di una persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali sia stata accertata da un'autorità nazionale competente. Tale disposizione corrisponde al mandato riveduto del 26 gennaio e prevede una significativa discrezionalità delle autorità nazionali competenti.

### Capo III - Gestione algoritmica

Il capo relativo alla gestione algoritmica è rimasto invariato rispetto al mandato riveduto del 26 gennaio. Contiene le garanzie necessarie per tutelare le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali dai rischi connessi all'uso di sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punti 8) e 9). Tali garanzie comprendono in particolare quanto segue:

- il divieto di trattare determinati tipi di dati, ad esempio dati personali relativi allo stato emotivo e psicologico della persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali, o per alcune finalità specifiche, ad esempio il trattamento di dati biometrici a fini di identificazione o il trattamento di dati personali per prevedere l'esercizio di diritti fondamentali (articolo 7);
- maggiore trasparenza sui sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati per le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e i loro rappresentanti (articolo 9);
- la sorveglianza umana dei sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati, anche mediante una valutazione biennale e personale specificamente qualificato, abilitato a non accogliere le decisioni automatizzate, che gode di una particolare protezione (articolo 10);
- le decisioni di limitare, sospendere o chiudere il rapporto contrattuale o l'account di una persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali o le decisioni di pregiudizio equivalente sono prese da un essere umano (articolo 10, paragrafo 5);
- il diritto al riesame umano delle decisioni adottate mediante sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati, compreso il diritto di comunicare con una persona di contatto e di ricevere una motivazione scritta (articolo 11);
- l'obbligo di valutare il rischio dei sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati per la sicurezza e la salute dei lavoratori (articolo 12).

#### Capo IV - Trasparenza nel lavoro mediante piattaforme digitali

Il capo relativo alla trasparenza nel lavoro mediante piattaforme digitali è rimasto invariato rispetto al mandato riveduto del 26 gennaio. Impone alle piattaforme di lavoro digitali di dichiarare il lavoro svolto dai lavoratori delle piattaforme digitali (articolo 16) e prevede che determinati tipi di informazioni riguardanti le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali siano messi a disposizione delle autorità competenti e dei rappresentanti di tali persone (articolo 17).

#### Capo V - Mezzi di ricorso e applicazione

Il presente capo prevede, in particolare, il diritto di ricorso per le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali (articolo 18), la possibilità per i rappresentanti di avviare procedimenti per far valere i diritti derivanti dalla direttiva (articolo 19), l'istituzione di un canale di comunicazione dedicato e protetto per le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali (articolo 20), la possibilità per gli organi giurisdizionali nazionali di ordinare alla piattaforma di lavoro digitale di divulgare prove pertinenti a un procedimento (articolo 21) e sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate applicabili a violazioni delle disposizioni nazionali adottate a norma delle disposizioni della direttiva (articolo 24).

L'unica modifica apportata a questo capo rispetto al mandato riveduto del 26 gennaio è stata l'aggiunta di un nuovo paragrafo 3 all'articolo 24. Questa disposizione prevede la collaborazione delle autorità nazionali competenti di diversi Stati membri, con il sostegno della Commissione europea, attraverso lo scambio di informazioni pertinenti e migliori pratiche sull'attuazione della presunzione legale.

#### Capo VI - Disposizioni finali

Rispetto al mandato riveduto del 26 gennaio, questo capo è stato oggetto solo di modifiche minori.

#### IV. CONCLUSIONE

La presidenza ritiene che l'accordo provvisorio figurante nell'addendum 1 alla presente nota fornisca un quadro normativo solido ed equilibrato per il lavoro mediante piattaforme digitali.

Da un lato, fornisce una protezione forte alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali contro la qualificazione di "lavoratori autonomi fittizi"; per la prima volta nel diritto dell'Unione, affronta le sfide connesse all'uso dei sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati; garantisce trasparenza e disciplina l'uso di tali sistemi, rende il lavoro mediante piattaforme digitali trasparente anche in situazioni transfrontaliere e prevede un ruolo forte per i rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali.

Dall'altro lato, garantisce un quadro normativo chiaro, che contribuisce all'allineamento della legislazione degli Stati membri e che fornisce alle piattaforme di lavoro digitali la certezza del diritto di cui hanno bisogno, favorendo in tal modo la crescita sostenibile delle piattaforme di lavoro digitali.

Allo stesso tempo, l'accordo provvisorio dell'8 febbraio rispetta lo spirito dell'orientamento generale e corrisponde, nella maggioranza delle parti, al mandato riveduto conferito dal Comitato dei rappresentanti permanenti il 26 gennaio 2024.

La presidenza invita i ministri ad aprire la strada a questo atto legislativo innovativo, che affronta in modo esemplare molti dei rischi legati alla rivoluzione digitale sul luogo di lavoro, e a non ritardarne ulteriormente l'entrata in vigore.

Il Consiglio è invitato a:

- approvare il testo del compromesso finale, che figura nell'addendum 1 alla presente nota, e
  - incaricare la presidenza di inviare una lettera al presidente della commissione EMPL del Parlamento europeo con la quale si confermi che, qualora il Parlamento adotti la sua posizione in prima lettura, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 3, TFUE, nella forma esatta del testo di compromesso figurante nell'addendum alla presente nota (fatta salva la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti delle due istituzioni), il Consiglio, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, TFUE, approverà la posizione del Parlamento europeo e l'atto sarà adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento europeo.
-